
IL TRIBUNALE
Sezione seconda
feriale

Il giudice designato nel procedimento n. 2/2021 R.G.;

VISTA l'istanza di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. n. 3/2012 depositata da [.....] nato a Napoli il [.....], rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alle liti apposta su foglio separato, dall'avv. Biagio Riccio, presso il cui studio sito in Cardito, al corso Cesare Battisti, 24 è elettivamente domiciliato;

LETTA la relazione particolareggiata del gestore della crisi, nominato dall'O.C.C. di Nola, dott. [.....];

VERIFICATA l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter richiamato;

VISTA l'assenza di atti di frode negli ultimi cinque anni, già accertati come risalenti con sentenze passate in cosa giudicata;

CONSIDERATO che la liquidazione in esame consiste nella liquidazione di beni immobili nonché di quote societarie, sui quali pendono due procedure esecutive: l'immobiliare [.....] e la mobiliare [.....], valutandosi poi in prosieguo, effettuati ulteriori accertamenti, l'esistenza di ulteriori beni;

LETTI gli artt. 14 ter e ss. legge n. 3/2012

PQM

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. n. 3/2012 di [.....] nato a Napoli il [.....]

NOMINA

come liquidatore la dott.ssa [.....]

DISPONE

1) che l'OCC proceda alle comunicazioni di cui all'art. 14 ter comma 4 l. n. 3/2012 all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, ove non siano già state effettuate;

2) che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (in particolare quelle sopra indicate, l'immobiliare [.....] e la mobiliare [.....] né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

3) che del presente decreto e della proposta di liquidazione sia data pubblicità mediante pubblicazione su giornale locale a diffusione nazionale quale il Mattino o La Repubblica e che nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, se ne curi la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese, nonché mediante pubblicazione su Aste giudiziarie.it;

ORDINA

al liquidatore la trascrizione del presente decreto in relazione ai beni immobili di cui sopra ed ai beni mobili registrati;

ORDINA

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO FALLIMENTARE

la consegna e rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio dell'istante

Fa presente che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento

AVVERTE

Che avverso il presente decreto è possibile proporre reclamo ex art. 737 e ss..c.p.c.

Manda al liquidatore per gli adempimenti di competenza

Così deciso in Nola, il 28 luglio 2021

Il giudice designato
(dr.ssa Giuseppa D'Inverno)